

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO, BARSACCHI e BUFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1983

#### Istituzione dell'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, riproponiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge, già presentato nelle tre precedenti legislature, ripetutamente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, decaduto per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Il diffuso fenomeno della falsificazione delle opere d'arte ha richiamato, in tempi recenti, l'attenzione preoccupata del mondo artistico e culturale, delle pubbliche autorità e, in genere, di tutti coloro che sono interessati al mercato delle opere stesse.

Nell'intento di stroncare tale illecita attività, colmando l'esistente lacuna della legislazione, è intervenuta la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che giunge a configurare nell'ipotesi della contraffazione delle opere d'arte una specifica figura criminosa.

Ora, al fine di rendere operante tale disciplina, consentendo l'agevole retta applicazione della norma penale, ma anche ad altri fini, come ad esempio vertenze eredi-

tarie, fiscali, eccetera, si ravvisa l'opportunità di assicurare al giudice la collaborazione di tecnici altamente qualificati, forniti di speciali cognizioni scientifiche e di profonda cultura e che offrano, altresì, assoluta garanzia sotto il profilo morale.

La soluzione preferibile, al riguardo, appare quella di addivenire all'istituzione di un albo di consulenti in materia di opere d'arte, ai quali dovrà essere riconosciuta la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in ordine all'autenticità delle opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Per quanto riguarda le perizie giudiziali la competenza sarà di carattere esclusivo. S'intende, in tal modo, disciplinare, in forma organica, un settore fino ad ora privo di adeguata regolamentazione e spesso lasciato alla improvvisazione, alla incompetenza e talvolta, purtroppo, alla frode organizzata. Per quanto concerne gli attuali consulenti tecnici del giudice, si osserva che essi vengono

scelti sulla base di un ruolo di periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura senza che sia assicurata una specifica ed adeguata preparazione per una materia così delicata come quella in esame. Si rende quindi evidente l'urgente necessità della prospettata riforma.

In considerazione del preminente interesse pubblico all'esatta valutazione e, quindi, all'idonea conservazione e tutela del patrimonio artistico nazionale, appare opportuno che l'albo predetto venga conservato presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'istituzione di tale albo è d'altronde esplicitamente prevista dall'articolo 9 della citata legge 20 novembre 1971, n. 1062.

La prospettata istituzione dell'albo risponde ad una ulteriore esigenza di natura preventiva: quella di consentire agli interessati di avvalersi dell'opera di tecnici qualificati e di assoluta fiducia, al fine di ottenere attestazioni di autenticità delle opere d'arte predette, che consentano una piena tutela dell'affidamento degli acquirenti.

In attuazione dei principi esposti l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'albo dei consulenti presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 2 attribuisce agli iscritti la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in materia di autenticità e natura di opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

Nell'articolo 3 vengono enumerate le categorie aventi diritto all'iscrizione all'albo. E cioè possono essere iscritti i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna e

contemporanea, di archivistica e di diplomatica, i professori titolari di storia dell'arte delle accademie di belle arti e i funzionari delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici, storici, ambientali e architettonici, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato nonchè i funzionari di ruolo delle corrispondenti carriere degli enti locali aventi qualifica di primo dirigente.

Per evitare la costituzione di esclusive è prevista l'immissione nell'albo di tecnici la cui particolare competenza in materia sia riconosciuta dalla commissione per la tenuta dell'albo stesso.

L'articolo 4 disciplina la commissione unica per la tenuta dell'albo in modo che essa offra piena garanzia per una scelta oculata fra gli aspiranti all'iscrizione nell'albo e per una corretta tenuta dell'albo medesimo.

Al fine di consentire una collaborazione tra le competenze tecniche pubbliche e quelle private, si è conferita anche alle associazioni rappresentative dei mercanti d'arte e d'antiquariato la facoltà di effettuare la designazione di tre esperti quali componenti della commissione predetta, ripartiti per ogni largo settore di competenza (antico, medioevale, moderno e contemporaneo).

Gli articoli 5 e 6 fissano i requisiti per l'iscrizione all'albo e regolano la procedura relativa.

L'articolo 7 disciplina le ipotesi di radiazione e sospensione dall'albo, sulla base dei principi accolti in ogni ordinamento professionale.

L'articolo 8 detta i limiti di tempo per la costituzione della commissione unica per la prima formazione e la tenuta dell'albo di cui all'articolo 4.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.

## Art. 2.

Spetta ai consulenti iscritti nell'albo eseguire perizie giudiziali e stragiudiziali, secondo la specializzazione riconosciuta a ciascuno di essi all'atto dell'iscrizione, in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, medioevale, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

L'attività di consulente tecnico nei giudizi civili e di perito nei giudizi penali, per le controversie riguardanti le materie di cui al precedente comma, è riservata, di norma, ai consulenti iscritti nel predetto albo; resta salva la facoltà del giudice di avvalersi, ove lo ritenga indispensabile, della consulenza di esperti stranieri o di cittadini non iscritti all'albo, sentita la commissione per la tenuta dell'albo.

## Art. 3.

Sono di diritto iscritti all'albo:

a) i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, di archivistica e di diplomatica;

b) i professori titolari di insegnamento di storia dell'arte nelle accademie statali di belle arti, appartenenti ai ruoli di cui alla tabella F, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88;

c) i funzionari delle soprintendenze archeologiche, per i beni artistici e storici, per i beni ambientali e architettonici, delle biblioteche pubbliche statali e degli archivi di Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente, appartenenti ai ruoli di cui alla tabella I, quadri B, C e D, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché i funzionari di ruolo delle corrispondenti carriere degli enti locali aventi qualifica equiparata a primo dirigente.

Possono inoltre essere iscritti all'albo, a domanda, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolare qualificazione, per titoli posseduti e per funzioni svolte, nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 2.

#### Art. 4.

La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ed è composta da:

1) un magistrato di Corte di cassazione designato dal Ministro di grazia e giustizia, che la presiede;

2) tre professori universitari di ruolo, fuori ruolo o collocati a riposo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale, moderna e contemporanea;

3) cinque funzionari prescelti tra quelli di cui al punto c) del precedente articolo 3;

4) tre esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato maggiormente rappresentative, con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea;

5) tre esperti designati dalle associazioni o dalle organizzazioni sindacali degli artisti maggiormente rappresentative.

I componenti della commissione di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) del comma precedente sono nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi predisposta rispettivamente: per i professori universitari e i funzionari di cui ai punti 2) e 3), dai comitati di settore per i beni archeologici, per i beni storici e artistici, per i beni archivistici, per i beni librari e per gli istituti culturali, in seduta congiunta, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali; per gli esperti di cui al punto 4), dalle associazioni dei mercanti d'arte e di antiquariato maggiormente rappresentative; per gli esperti di cui al punto 5), dalle associazioni o organizzazioni sindacali degli artisti maggiormente rappresentative.

La commissione è nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'albo, annotando in esso la specializzazione riconosciuta a ciascun iscritto a norma del primo comma dell'articolo 2.

#### Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere compiuto la maggiore età;
- 3) godere del pieno esercizio dei diritti civili.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma dell'articolo 7, danno luogo alla radiazione dall'albo.

#### Art. 6.

La domanda di iscrizione nell'albo, prevista dal secondo comma dell'articolo 3, è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente

nonchè di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere a norma del primo comma dell'articolo 2.

— Art. 7.

La condanna per delitto contro la pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione d'ufficio dall'albo.

Importano parimenti la radiazione d'ufficio:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel codice penale, importano d'ufficio la sospensione dall'albo:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nel comma precedente;
- 3) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

Art. 8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni culturali e ambientali provvederà alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 4.

Entro tre mesi dalla sua costituzione la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo.

## Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983, valutato in lire 20 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.